



COMUNE DI MAGOMADAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 29.09.2020

COPIA

Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:30, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CAULI EMANUELE	P		
PALA ALESSANDRO	P		
CARTA GIOVANNI BATTISTA	P		
PIRAS PATRIZIA	A		
MURA FABRIZIO	P		
SANNA FABIANA	A		
URAS FRANCESCA	P		
ZARELLI FRANCESCO	A		
PRESENTI MARCO	P		
PARDINI ALICE	A		

Totale Presenti: 6

Totali Assenti: 4

Il Sindaco CAULI EMANUELE, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FALCHI ANTONIO MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera di consiglio comunale n.23 del 29.05.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tari;
- con l'art. 107 comma 2 del Decreto legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 successive modifiche e integrazioni, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 è stato fissato al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI:

- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/20, convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l'articolo 6 della delibera Arera n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario individuando nell'ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, conditio sine qua non per l'approvazione definitiva da parte di Arera;
- la delibera Arera n. 158 del 5 maggio 2020 contenenti misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19;
- la determinazione Arera n. 2 del 27 marzo 2020 con la quale l'Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativa del nuovo metodo tariffario;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO delle difficoltà oggettive nella redazione del piano economico finanziario secondo le regole Arera imposte dalla delibera n. 443/2019, rese ancora più evidenti dai numerosi provvedimenti governativi e regionali causati dall'emergenza Covid 19; regole peraltro che, con

delibera Arera n. 238 del 23 giugno 2020 sono state oggetto di ulteriori variazioni da parte della stessa Autorità, miranti a tener in considerazione anche i maggiori oneri sostenuti dagli enti durante il periodo emergenziale, comprese le riduzioni per le utenze previste dalla delibera Arera n. 158/2020;

VERIFICATO che le difficoltà su richiamate non consentono l'approvazione di nuove tariffe Tari per l'anno 2020 entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto necessario ricorrere alla deroga previste dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto, adottare in via temporanea anche per il 2020, le tariffe TARI 2019, approvate con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29/05/2014;

DATO ATTO che il piano finanziario per l'anno 2020 dovrà comunque essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e che la differenza tra i costi con esso determinati e i costi coperti con le tariffe precedenti sarà oggetto di conguaglio e riparto nel triennio successivo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, termini rispettivamente prorogati al 31 ottobre e al 16 novembre per l'anno 2020 in virtù del vigente art. 107, comma 2 del decreto-legge. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modifiche e integrazioni;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del Decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana/provincia (in tal caso indicare la percentuale)

ACQUISITI : il parere dal Revisore dei Conti (verbale n.8 del 28.09.2020 prot n.1928) il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione unanime dei presenti palesemente espressa nei modi di legge

DELIBERA

- **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di confermare** per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI già approvate con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29/05/2014, con il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020, da approvare entro il 31 dicembre 2020, nelle tre annualità successive, 2021, 2022, 2023;
- **Di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi di legge;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 20/09/2020

IL RESPONSABILE
F.TO SIG.RA MARIA CLOTILDE ZARELLI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 20/09/2020

IL SINDACO
F.TO DOTT. EMANUELE CAULI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT. EMANUELE CAULI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **06/10/2020** al **21/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 16/10/2020

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magomadas, 06.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI